

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha predisposto le linee guida delle erogazioni liberali

Enti non profit, rendiconti ampi In bilancio la destinazione delle somme percepite con il 5%

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Gli enti non profit percettori del 5 per mille devono rendicontare la destinazione delle somme percepite o predisporre un bilancio conforme alle linee guida fornite dall'Agenzia per il Terzo settore. Pena il riversamento della quota percepita, con aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Questa una delle numerose indicazioni rilevabili dalla copiosa guida operativa alle erogazioni liberali e al 5 per mille, sviluppata dalla commissione «non profit» del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a disposizione da ieri sul proprio sito, all'indirizzo www.cndcec.it.

Il documento ricorda come le erogazioni liberali rappresentino un sostentamento cruciale e reale per gli enti che non perseguono finalità lucrative, nella diversa forma di detrazione d'imposta o di deduzione dal reddito imponibile, dovendo ulteriormente tenere conto che, per le persone fisiche e i soggetti assimilati (società semplici ed enti non commerciali) vige il principio di cassa.

Numerose sono le erogazioni liberali che attribuiscono, ai donatori «privati», benefici fiscali, la maggior parte identificate dal comma 1, dell'art. 15, dpr n. 917/1986 che attribuiscono al soggetto erogante una detrazione dall'Irpef pari al 19% dell'onere sostenuto.

Si aggiungono ulteriori liberalità, destinate principalmente a Onlus, associazioni di promozione sociale (Aps), fondazioni e associazioni riconosciute con finalità di valorizzazione dei beni d'interesse storico, artistico e paesaggistico o che operano nel campo della ricerca scientifica che, sia per le persone fisiche sia per i soggetti Ires, comportano la possibilità di dedurre, in sede dichiarativa, l'ammontare delle stesse entro il minore degli importi tra il 10% del reddito di-

chiarato o i 70 mila euro annui.

Come avviene per gli oneri detraibili, le erogazioni «in denaro» devono essere eseguite in modo tracciabile, ai sensi dell'art. 23, dlgs n. 241/1997, attraverso bonifici (bancari o postali) o pagamenti con carte di credito, prepagate o assegni bancari e/o circolari mentre, in presenza di erogazioni «in natura» e facendo attenzione al divieto di cumulo tra le diverse agevolazioni, si rende necessario far riferimento al «valore normale», di cui al comma 3, dell'art. 9 del Tuir o al «valore di stima», con contestuale predisposizione di documentazione idonea (attestazione di valore e lista analitica dei beni e del valore).

Il documento analizza, con estrema minuziosità, le detrazioni spettanti ai vari soggetti (enti commerciali residenti, non residenti, società ed enti commerciali nazionali e non residenti, imprese individuali e società semplici) soffermandosi, in particolare e ai fini della deducibilità prevista dall'art. 14, dl n. 35/2005 (cosiddetto «decreto competitività»), sull'agevolazione più nota come «Più dai, meno versi».

Sul punto, la commissione ricorda che la deduzione deve rispettare il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato nel limite di 70 mila euro e che l'erogazione resta deducibile fino al minore dei due limiti, dovendo rispettare (c.m. n. 39/E/2005) la disciplina sulla tracciabilità, di cui al citato art. 23, dlgs n. 241/1997 e il rispetto dell'obbligo di rendicontazione (scritture contabili rappresentative dei fatti di gestione e redazione di apposito documento rappresentativo della situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell'ente), a cura del percettore che, in assenza, compromette la deducibilità in capo al soggetto erogante, con l'applicazione della sanzione dal 200 al 400% della maggiore imposta e/o della differenza del credito (sanzione ordinaria maggiorata del 200%).

Il paragrafo 3) è totalmente dedicato ai principali destinatari delle erogazioni liberali e

agli adempimenti necessari per poter utilizzare le somme e non far decadere dalla detrazione e/o deduzione il donante.

Sul punto, per quanto concerne gli oneri deducibili, la maggiore attenzione è stata posta sulla necessità di tenere scritture contabili complete e analitiche (preferibilmente una contabilità ordinaria) e di predisporre un rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, composto di uno stato patrimoniale, un rendiconto gestionale e una relazione sulla gestione, in applicazione della disciplina indicata dall'art. 14, dl n. 35/2005.

Sulla rendicontazione, il documento ricorda che l'Agenzia per le Onlus (oggi del Terzo settore) ha elaborato un documento al quale si può far riferimento per la redazione del bilancio (o rendiconto) di esercizio degli enti non profit e, per quanto concerne le liberalità, la raccomandazione n. 2 del Cndcec ha fornito indicazioni per la giusta collocazione in bilancio di quelle «non vincolate» (da appostare tra i proventi da attività tipiche) e quelle «non vincolate» (da imputare direttamente al fondo patrimoniale).

Infine, il documento ha fornito un'ampia analisi, all'interno del paragrafo 4), al 5 per mille, di tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento del riparto e, soprattutto, sull'obbligo dell'ente beneficiario di rendere conto della destinazione delle somme percepite, ai sensi della legge n. 244/2007, in modo trasparente anche utilizzando il bilancio di esercizio, se redatto in conformità alle linee guida e agli schemi suggeriti dall'Agenzia per il Terzo settore.

Le indicazioni per i bilanci

Deducibilità	Per il donante si rende necessario valutare se sia più conveniente fruire della deduzione dal reddito o della detrazione imposta e, in tale caso, quale sia la forma di erogazione che comporta maggiori vantaggi di natura tributaria
Tracciabilità	Per molti tipi di erogazioni liberali si rende necessario effettuare il pagamento con moneta tracciabile (bonifici, assegni, carte di credito e prepagate), di cui all'art. 23, dlgs n. 241/1997
Rendicontazione	Con particolare riferimento alla disciplina del «Più dai, meno versi» e del «5 per mille», la predisposizione di un bilancio e/o rendiconto, conforme a quanto indicato dall'Agenzia per il terzo settore, si pone come condizione, nel primo caso, per la deduzione dell'erogazione in capo al donante e, nel secondo caso, per evitare il recupero della quota assegnata, con aggravio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali

